

Audizione DDL Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(AC. 3012 Governo)

Camera dei Deputati

Commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive

15 giugno 2015

 **unione petrolifera**

Audizione DDL Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(AC. 3012 Governo)

Camera dei Deputati

Commissioni riunite VI Finanze e X Attività Produttive

Gentili Onorevoli,

ringrazio la Presidenza delle Commissioni per averci concesso la possibilità di essere ascoltati su un provvedimento previsto dal nostro ordinamento sin dal 2009 (Legge n. 99 del 23 luglio 2009) con il preciso scopo di *“rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”*, ma che sinora non aveva mai trovato una sua formalizzazione parlamentare.


Va dato pertanto atto al Governo e al Parlamento di aver avviato un'ampia consultazione con gli *stakeholder* su un disegno di legge che può essere un valido aiuto alla crescita del Paese e all'apertura dei mercati.

Per quanto riguarda la distribuzione carburanti, solo marginalmente affrontata dal DDL, va ricordato che in questi ultimi 15 anni sono stati molti gli interventi legislativi che hanno interessato il settore (allegato 1) e che lo hanno reso sempre più aperto e concorrenziale, come dimostra la presenza di una molteplicità di operatori, anche nuovi, e l'ampia articolazione delle modalità di servizio e di prezzo.

Tutto ciò in un contesto molto difficile, dovuto in larga misura alla lunga crisi economica che ha avuto effetti dirompenti sui consumi di prodotti petroliferi e dunque sulla sostenibilità ed economicità della nostra rete distributiva sia stradale che autostradale.


Infatti, dal 2007 ad oggi, i consumi sulla rete ordinaria sono diminuiti del 19%, mentre su quella autostradale del 52%, a fronte di un numero di punti vendita che rimane molto elevato e con un erogato che è meno della metà di quello europeo.

Effetti della crisi sui volumi di vendite autostradali



Fonte: elaborazioni UP su dati Mise

NUMERO PUNTI VENDITA ED EROGATO IN ALCUNI PAESI EUROPEI



Fonte: Indagine NOIA Oil Industries Association condotta da UP

Attualmente, abbiamo una rete intorno ai 21.400 punti vendita, di cui circa il 51% facente capo alle compagnie petrolifere, mentre il restante 49% ad altri operatori anche titolari di un singolo impianto e privi di marchio.

Impianti che si differenziano dagli standard europei anche per la scarsa diffusione delle cosiddette attività non-oil, ossia diverse dalla vendita dei carburanti, che negli altri Paesi concorrono in larga misura alla redditività del singolo punto vendita.


È bene ricordare che il settore è anche gravato dalla gestione di 50 miliardi di euro annui, di cui oltre 28 miliardi di tasse tra accise e Iva, pagati in contanti dai consumatori dato lo scarso utilizzo delle carte di credito, fenomeno che aumenta l'esposizione dei gestori e degli impianti ad atti criminosi.

Altro elemento che limita l'esercizio dei punti vendita è rappresentato dal vincolo normativo di un unico contratto per regolare i rapporti tra gestori e compagnie, ossia il comodato d'uso gratuito associato alla fornitura in esclusiva dei carbolubrificanti.

Una rigidità che si è tentata timidamente di risolvere prevedendo, con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012, la possibilità di ricorrere a forme contrattuali diverse, però previa preventiva tipizzazione con le Associazioni sindacali dei gestori, che ad oggi non è stato possibile concretizzare.

Tutto ciò rende il nostro sistema distributivo inefficiente e non più sostenibile economicamente e dunque condannato ad una progressiva obsolescenza, tenendo anche conto della prevedibile evoluzione dei consumi petroliferi che nel breve-medio periodo sono destinati a stabilizzarsi o a crescere molto poco per la maggiore efficienza dei veicoli, l'affermarsi di nuove forme di mobilità e la progressiva penetrazione dei biocarburanti avanzati o di seconda generazione, in linea con gli obiettivi decisi a livello comunitario.






Fonte: Previsioni di domanda energetica e petrolifera italiana – UP marzo 2015

Sui consumi, come accennato, pesa inoltre l'elevato livello di tassazione che connota il prezzo finale dei carburanti, pari a circa il 60% per la benzina.

A partire dal dicembre 2010, i carburanti sono diventati il principale strumento di reperimento di risorse al bilancio dello Stato, con il solo effetto di deprimere ancora di più i consumi che rispetto al passato sono divenuti sempre più elastici al prezzo.

Ulteriori aumenti della fiscalità sono peraltro programmati fino al 2021, in virtù di clausole di salvaguardia o coperture previste da diverse leggi, per un importo totale di circa 3 miliardi di euro, pari a 14 centesimi euro/litro (allegato 2).

Elasticità domanda vs prezzi



Fonte: elaborazioni UP su dati Mise e Platts

Va dato atto al Governo di essere riuscito a scongiurare l'aumento che sarebbe dovuto scattare il primo gennaio 2015 per un importo di 670 milioni di euro in virtù della Legge n. 124/2013 (DL IMU). Speriamo sia confermato il rinvio, di cui al Decreto Legge Enti Locali approvato l'11 giugno dal Consiglio dei Ministri, anche per quello da 728 milioni a copertura dell'ampliamento del *reverse charge* previsto dalla Legge di stabilità 2015 con decorrenza 1° luglio 2015.

Ciò nonostante, il nostro sistema distributivo continua ad offrire agli utenti un servizio capillare, con prezzi molto competitivi e ormai in linea con quelli europei almeno per quanto riguarda la componente industriale.

Tale situazione è però insostenibile nel medio periodo. Da qui la necessità di intervenire per rilanciare un processo di razionalizzazione che consenta agli operatori di operare in un mercato competitivo ed efficiente.

Tornando ai contenuti del provvedimento oggetto dell'audizione, rileviamo però che il testo del DDL all'esame di codeste Commissioni dedica un solo articolo alla rete distribuzione carburanti, precisamente l'articolo 22, relativamente alla

sola soppressione dell'obbligo della presenza nei nuovi impianti di più tipologie di carburanti, mentre le segnalazioni ripetutamente fatte dall'Antitrust avevano evidenziato anche la problematica della ristrutturazione della rete carburanti quale elemento pro-concorrenziale.

Le difficoltà emerse in questi anni, che hanno determinato il blocco delle proposte contenute nel testo del precedente DDL sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2013, ma mai portato all'esame del Parlamento, evidenziano differenti visioni nell'attuazione della ristrutturazione da parte dei diversi soggetti della filiera (aziende petrolifere, titolari minori, associazioni dei gestori).

Dopo un lungo lavoro di approfondimento ed analisi si è giunti ad una proposta condivisa tra le diverse parti interessate, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso mese di aprile, che, pur non rappresentando l'optimum, se accolta, permetterebbe, a nostro avviso, di avviare comunque un processo in grado di produrre effetti positivi per il sistema.

La proposta, che troverete allegata a questo documento (allegato 3), è basata su tre principi fondamentali:

- costituzione di un'anagrafe degli impianti;
- individuazione puntuale delle più evidenti fattispecie di incompatibilità/insicurezza (pv su marciapiede) e chiusura di tali impianti incompatibili;
- agevolazione per le bonifiche, per un periodo transitorio di tre anni, rinviando l'eventuale bonifica al momento del riutilizzo del sito.

La proposta, anche se inizialmente avrebbe un limitato impatto sull'efficienza complessiva delle rete distributiva, sicuramente avrà un significativo valore aggiunto in termini di:

- adeguamento alle norme di sicurezza per la viabilità stradale;

- decoro urbano nei centri ad alta intensità di PV e restituzione delle aree per nuove iniziative commerciali;
- impatto su fenomeni di illegalità diffusa.

Dato il contesto, è pertanto importante che la proposta unitaria del settore, rappresentativa di una volontà condivisa di incidere positivamente su un sistema inefficiente e non sostenibile, venga rapidamente recepita nel presente DDL e sia attuata velocemente.

In conclusione, vorremmo però richiamare la Vostra attenzione sulle enormi difficoltà che si registrano anche sulla rete autostradale.

Come accennato in apertura, dal 2007 ad oggi le vendite su tale mercato si sono praticamente dimezzate, un calo significativamente superiore alla riduzione del traffico sulla viabilità autostradale registrato nello stesso periodo (solo il meno 9,5%).

Tale contesto ha posto in una situazione di profonda crisi gli affidatari dei servizi autostradali carbolubrificanti gravati dagli impegni assunti con le società concessionarie a seguito delle procedure ad evidenza pubblica di affidamento dei suddetti servizi, susseguitesi nell'ultimo decennio. Procedure che hanno privilegiato l'aspetto economico ponendo gli affidatari in una situazione di forti perdite economiche senza alcun beneficio per l'utenza.

In tale quadro di difficoltà il settore è stato oggetto, nel marzo 2013, di un Atto di indirizzo dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico con lo scopo di ridurre i costi di gestione del servizio di vendita di carburanti sulle autostrade e di flessibilizzare il servizio.

Nel maggio 2014 il Ministero dei Trasporti ha formalmente autorizzato le Concessionarie Autostradali a prevedere una proroga degli affidamenti in scadenza tra fine 2013 e fine 2014, per un periodo massimo di 18 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, al fine di predisporre un vero piano

di razionalizzazione del servizio autostradale in grado di consentire *“un più ordinato e razionale svolgimento delle procedure competitive”*.

Proroga che era stata oggetto del vaglio dell'Antitrust (AS 1132) che aveva dato il proprio assenso proprio nell'ottica sopracitata, di una significativa razionalizzazione della rete autostradale.

Solo il 29 gennaio 2015, dunque a distanza di 9 mesi è stato emanato tale Atto di indirizzo con criteri, a nostro avviso, estremamente labili e di scarsa efficacia nel ripristinare condizioni minime di economicità nei servizi.

Ad oggi il Piano non è stato ancora sottoposto alla consultazione per il parere delle Regioni.

Tale situazione desta enorme preoccupazione in considerazione della numerosità delle aree da affidare, tramite procedure ad evidenza pubblica, e rischia di non consentire una partecipazione consapevole degli operatori alle gare.

E' quindi indispensabile l'immediata approvazione del Piano, che si spera possa superare le limitazioni contenute nell'Atto di indirizzo, per rendere il sistema distributivo autostradale efficiente e sostenibile economicamente, in linea con quanto rappresentato dalla stessa Antitrust.

Allegato 1

Rete ordinaria

- ❖ D.lgs. 32/1998
- ❖ D.lgs. 346/1999
- ❖ D.L. 383/1999 convertito con L. 496/1999
- ❖ L. 57/2001 (art. 19)
- ❖ D.M. 31 ottobre 2001
- ❖ D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 (art. 83 bis, commi 17, 18, 19, 20 e 21)
- ❖ D.L. 98/2001 convertito con L. 111/2011 (art. 28)
- ❖ D.L. 1/2012 convertito con L. 27/2012 (art. 17, 18, 19 e 20)
- ❖ Legge 30 ottobre 2014 n. 161 (art. 23)

Autostrade

- ❖ D.lgs. 112/1998 (art. 105)
- ❖ L. 296/2006 (art. 1, comma 939)
- ❖ Atto d'indirizzo MIT-MiSe 29 marzo 2013
- ❖ Atto d'indirizzo MIT-MiSe 29 gennaio 2015

Prezzi

- ❖ D.M. 30 settembre 1999
- ❖ D.lgs. 206/2005 (artt. 15 e 17)

Prevenzione incendi rete

- ❖ D.M. 24 maggio 2002 – *impianti con metano*
- ❖ D.P.R. 340/2003 – *impianti con gpl*

Allegato 2

Provvedimento	Tipologia misura	ATTIVAZIONE	Decorrenza aumento	IMPORTI
Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 - DL IMU - art. 15 co. 4: aumento accise carburanti	clausola di salvaguardia (**)	Attivata con DM 30/11/2013 dell'Agenzia delle Dogane	01/01/2015 fino al 15/02/2016	671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità 2015 - art. 1 co. 632: aumento accise carburanti	clausola di salvaguardia (***)	Da attivare con provvedimento Agenzia delle Dogane entro 30/06/2015	2015	1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015
Legge n. 11 del 27 febbraio 2015, - DL Milleproroghe - art. 10 co. 9: aumento accise	clausola di salvaguardia	Da attivare con decreto MEF entro 30/09/2015	01/01/2016	La clausola è legata all'andamento del gettito atteso dalla cd. "voluntary disclosure". La normativa <u>non</u> reca un'esatta quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'entrata in vigore di suddetta disciplina.
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di Stabilità 2014 - co. 626: aumento accise carburanti	copertura	Da attivare con provvedimento Agenzia delle Dogane entro 31/12/2016	01/01/2017 fino al 31/12/2018	220 milioni di euro per l'anno 2017 e 199 milioni di euro per l'anno 2018.
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 - Legge di Stabilità 2015 - art. 1 co. 718 lett. c): aumento accise carburanti	clausola di salvaguardia	Da attivare con provvedimento Agenzia delle Dogane	01/01/2018	700 milioni di euro per l'anno 2018
Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 - DL Competitività - art. 19 co. 3 lett. b → aumento accise carburanti	copertura	Da attivare con provvedimento Agenzia delle Dogane entro 30/11/2018	01/01/2019 fino al 31/12/2021	140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni a decorrere dal 2021

Aumenti IVA previsti da Legge Stabilità 2015	2016	2017	2018
Aliquota IVA 10%	+2%	+1%	
Aliquota IVA 22%	+2%	+1%	+0,5%

(*) Clausola sterilizzata dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 - DL MILLEPROROGHE - art. 10 co. 9.

(**) Possibile rinvio in base al DL Enti locali approvato dal Cdm l'11 giugno 2015

Allegato 3

PROPOSTA UNITARIA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

6. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.

All'anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI.

7. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

8. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 6 i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 16 e 17, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma.



La dichiarazione di cui al precedente periodo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale.

In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

9. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8 e non si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede al suo smantellamento. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al precedente comma 6, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.

10. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 6, 9 e 11bis, verranno inoltrate allo stesso Ministero tanto dalle Amministrazioni locali quanto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 8 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

11bis Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello Sviluppo Economico dà prontamente comunicazione, all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo

o concessorio, che procedono per competenza entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

11ter Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dovrà essere subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 6, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 8.

12. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti, di cui, sulla base del precedente comma 9, è già stata dichiarata la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e della licenza di esercizio. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 8, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 9, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 12.

15. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 9, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico

16. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

17. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

18. Le Regioni ed i Comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al precedente comma 6), verificheranno che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

19. L'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest'ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

20. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto

delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

Art....

1. Al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti si favorisce la riduzione sostenibile del numero di punti vendita adottando, per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente norma, le procedure semplificate di dismissione di cui ai seguenti commi. Resta inteso che tali procedure troveranno applicazione con riferimento a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non siano previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino.
2. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al Comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al successivo comma 3, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 1. La conclusione dei lavori verrà attestata con una relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
3. Le attività di dismissione di cui al precedente comma, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e ove necessario nell'esecuzione di indagini ambientali.
4. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti procederanno alla rimozione delle strutture interrato.
5. Decorso il termine del processo di razionalizzazione di cui al comma 1, la chiusura degli impianti e il ripristino delle aree ricadrà nella procedura ordinaria.

PROPOSTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

6. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI.
7. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.
8. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 6 i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai successivi commi 16 e 17, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma.
- La dichiarazione di cui al precedente periodo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale.
- In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
9. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8 e non si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e provvede al suo smantellamento. Contestualmente, l'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al precedente comma 6, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per

territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.

10. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 6, 9 e 11bis, verranno inoltrate allo stesso Ministero tanto dalle Amministrazioni locali quanto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 8 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell'autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

11bis Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello Sviluppo Economico dà prontamente comunicazione, all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all'Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono per competenza entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

11ter Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dovrà essere subordinato alla verifica, accedendo all'anagrafe di cui al comma 6, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 8.

12. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti, di cui, sulla base del precedente comma 9, è già stata dichiarata la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e della licenza di esercizio. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di

un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 8, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 9, l'Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 12.

15. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 9, sono inviate all'Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico

16. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

- a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

17. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

18. Le Regioni ed i Comuni, anche attraverso lo strumento dell'anagrafe degli impianti di cui al precedente comma 6), verificheranno che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell'attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

19. L'art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest'ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

20. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e

successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

Art. 21

1. Al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti si favorisce la riduzione sostenibile del numero di punti vendita adottando, per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente norma, le procedure semplificate di dismissione di cui ai seguenti commi. Resta inteso che tali procedure troveranno applicazione con riferimento a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non siano previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino.
2. Entro 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al Comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione secondo quanto riportato al successivo comma 3, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 1. La conclusione dei lavori verrà attestata con una relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
3. Le attività di dismissione di cui al precedente comma, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e ove necessario nell'esecuzione di indagini ambientali.
4. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti procederanno alla rimozione delle strutture interrate.
5. Decorso il termine del processo di razionalizzazione di cui al comma 1, la chiusura degli impianti e il ripristino delle aree ricadrà nella procedura ordinaria.